

Roma, 16 marzo 2026

Circolare n. 67/2026

Oggetto: Lavoro – Disciplina dello sciopero nella logistica – Delibera della Commissione di Garanzia Scioperi n.88 dell'11.3.2026.

Sgombrando il campo da qualsiasi ambiguità interpretativa la Commissione di Garanzia Scioperi ha per la prima volta riconosciuto che *“le azioni di sciopero riguardanti il settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge 146/1990, allo stesso modo in cui lo sono quelle che riguardano in maniera diretta e specifica l'attività di trasporto merci su gomma”*.

Come è noto, la citata legge n.146 ha disciplinato l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui rientra espressamente l'approvvigionamento di prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità) affinché lo svolgimento della protesta non pregiudichi il godimento dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati; in attuazione di tale legge nel CCNL logistica, trasporto e spedizione, al pari di quanto è stato fatto negli altri settori, sono state individuate le prestazioni considerate indispensabili come il trasporto e la logistica di carburante, di animali vivi, di medicinali, ecc..

Alla luce della delibera in questione pertanto il settore della logistica costituisce di per sé un servizio pubblico essenziale indipendentemente dalla circostanza che vengano contestualmente movimentati beni non protetti dalla legge 146/90. Ne deriva che qualsiasi proclamazione di sciopero, tanto a livello aziendale quanto a livello nazionale, deve avvenire nel rispetto della stessa legge *“e cioè osservando il termine di preavviso, indicando le motivazioni, la durata e le modalità di attuazione dell'astensione collettiva, nonché esperendo previamente le procedure di raffreddamento e conciliazione”*. In considerazione di quanto sopra, come espressamente precisato dalla Commissione, devono ritenersi superate tutte le precedenti interpretazioni volte a limitare l'applicazione della legge alle sole attività di logistica che riguardino merci considerate indispensabili per la collettività.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 115/2000 e 165/1990
Allegato uno
M/cp

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 26/88

Delibera di orientamento in materia di servizi di logistica (rell. Ghera/Mariano)
(Pos. 3266/25)

Seduta dell'11 marzo 2026

LA COMMISSIONE

CONSIDERATO CHE

l'art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990 ricomprende tra i servizi pubblici essenziali *“l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”*;

l'utilizzo del termine “approvvigionamento” - in luogo del più selettivo “trasporto” – manifesta la scelta del legislatore di qualificare come servizio pubblico essenziale l'intero insieme delle attività finalizzate alla distribuzione dei beni elencati nella norma;

tali attività corrispondono a quelle che sono abitualmente ricondotte entro il campo semantico del termine “logistica”;

con questo vocabolo, infatti, secondo il linguaggio comune, si usa riferirsi al complesso delle attività organizzate allo scopo di assicurare il flusso delle merci dall'origine (presso i produttori-fornitori) fino alla consegna (presso gli utenti-clienti), nella quantità, nel momento, e nel luogo richiesti;

tale significato trova riscontro anche sul piano giuridico, in quanto l'art. 1, comma 819, l. 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto nel codice civile una apposita disciplina (art. 1677 bis, rubricato *“Prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”*), nella quale i servizi di logistica sono identificati con quelli *“relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro”*. La nuova disciplina codicistica, nello specifico, nell'esprimere una integrazione funzionale tra i servizi inerenti lo svolgimento delle attività elencate precisa che alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto;

il medesimo legame di integrazione funzionale non può che riconoscersi anche nell'ambito di applicazione della l. 146/1990, data la latitudine del termine (“approvvigionamento”) impiegato per indicare il servizio relativo alla movimentazione dei beni ritenuti essenziali (energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità);

ne consegue che le “attività di logistica” collegate al trasporto delle merci su gomma devono ritenersi comprese nell’ambito di applicazione della l. 146/1990;

tale conclusione trova conferma anche nel CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione 18 maggio 2021, rinnovato il 6 dicembre 2024;

quest’ultimo, infatti, reca un’espressa disciplina dedicata ai “*Servizi essenziali da garantire*” (*rectius*, le prestazioni indispensabili da garantire), la quale – dopo avere elencato i servizi minimi – precisa quanto segue: “*Le parti si danno atto che, conformemente agli orientamenti espressi dalla Commissione di Garanzia sugli Scioperi, la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di cui sopra comprende, oltre al trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione*”. Quindi, il CCNL di riferimento, nell’elencare le prestazioni indispensabili da garantire, riconosce esplicitamente che sia il settore del trasporto che l’intera filiera della logistica possono essere preordinati all’approvvigionamento dei beni di prima necessità e perciò stesso costituiscono un servizio pubblico essenziale;

alla luce delle argomentazioni sopra esposte, è opportuno fornire chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità della legge 146/1990 ai servizi di logistica collegati al trasporto merci su gomma;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Le azioni di sciopero riguardanti il settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge 146/1990, allo stesso modo in cui lo sono quelle che riguardano in maniera diretta e specifica l’attività di trasporto merci su gomma.

Ciò comporta che le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto dell’art. 2, commi 1 e 2, l. 146/1990, e cioè osservando il termine di preavviso, indicando le motivazioni, la durata e le modalità di attuazione dell’astensione collettiva, nonché esperendo previamente le procedure di raffreddamento e conciliazione.

Tali regole devono essere rispettate per il solo fatto che l’azienda nei cui confronti si intende svolgere lo sciopero renda servizi di logistica che interessino beni la cui movimentazione costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) l. 146/1990 (energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità). Mentre non può giustificare l’inosservanza dell’art. 2, commi 1 e 2, l. 146/1990 la circostanza che l’azienda movimenta anche beni di altro tipo, neppure quando i soggetti proclamanti dichiarino che l’azione di sciopero non interesserà le attività aziendali finalizzate alla movimentazione dei beni contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. a) l. 146/1990. In proposito, infatti, deve ribadirsi il costante orientamento della Commissione – supportato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.8.2011, n. 17082) – secondo il quale la disciplina di cui alla l. 146/1990, e in modo particolare quella relativa alle modalità della proclamazione degli scioperi, trova applicazione in ogni caso in cui l’azione collettiva si svolga “nell’ambito” di un servizio pubblico essenziale, e non può essere elusa dai soggetti proclamanti, frazionando il servizio ed escludendo dall’astensione le prestazioni da loro unilateralmente ritenute indispensabili. Ciò fatta salva l’ipotesi in cui il servizio sia limitato a parti nettamente distinte e autonome

sul piano strutturale e funzionale e la qualifica di servizio essenziale riguardi solo alcune di esse.

Per le stesse ragioni, la proclamazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2, comma 1, l. 146/1990, quando l'astensione collettiva riguardi non singole aziende, ma l'intero settore della logistica, poiché in tale ipotesi, per definizione, l'azione di sciopero non potrà che riguardare anche la movimentazione dei beni essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990, con conseguente attrazione nel campo di applicazione della l. 146/1990.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni, il cui approvvigionamento costituisce servizio pubblico essenziale deve farsi riferimento all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990.

Relativamente alle prestazioni indispensabili, nel trasporto merci su gomma, allo stato, la relativa disciplina di settore di fonte negoziale, a suo tempo valutata idonea dalla Commissione (delibera del 9.6.1994), prevede l'obbligo di garantire durante lo sciopero il "trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile di riscaldamento"; la "raccolta e distribuzione del latte" il "trasporto di animali vivi"; il "trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura"; il "trasporto di prodotti alimentari di prima necessità".

I medesimi servizi minimi sono stati recepiti nel vigente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione 6 dicembre 2024 che sin dall'accordo collettivo del 18 maggio 2021 ricomprende nel suo campo di applicazione anche le attività logistiche strumentali al trasporto su gomma (*"le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge [146/1990, n.d.r.], di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti: a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento; b) raccolta e distribuzione del latte; c) trasporto di animali vivi; d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura; e) trasporto di acqua potabile mediante autobotti e di prodotti alimentari di prima necessità"*).

Devono ritenersi superate tutte le precedenti interpretazioni, secondo cui la disciplina di cui alla l. 146/1990 si applicherebbe alle attività di logistica, strumentali al trasporto su gomma, solo nella misura in cui tali attività riguardino movimentazione dei suindicati beni, specificamente diretta a garantire l'approvvigionamento di speciali collettività, particolarmente meritevoli di tutela, ovvero – con specifico riferimento al rifornimento di generi alimentari – che le attività di logistica siano programmate con periodicità quotidiana.

DISPONE

l'inserimento della presente delibera sul sito internet della Commissione.